

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 31 maggio 2016, n. 23

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 27,20 MW, costituito da 8 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,4 MW, sita nel Comune di Ortanova (Fg) località "La Ficora";
- di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Cerignola (FG);
- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" (autorizzata con determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2016).
- delle infrastrutture indispensabili.

Società: Alerion Servizi tecnici e Sviluppo S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Durini, 18 – P.IVA e C.F. 07933580966.

Il Dirigente della Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

- rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Alerion Energie Rinnovabili S.r.l.**, avente sede legale in Milano (Mi), Via Durini - 16/18, P. IVA e C.F. 04391441005, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 38/3590 in data 01/04/2008, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza prevista pari a **66 MW**, costituito da **20 aerogeneratori**, nonché delle opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Ortanova e Cerignola (FG); contestualmente, la Società, trasmetteva copia della ricevuta dell’avvenuto deposito della documentazione inerente l’attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica e con nota PEC del 29/04/2011 la Società istante comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell’intero progetto;
- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti, all’esito della verifica formale effettuata dall’Ufficio preposto, con nota prot. n. 9551 del 10/10/2012 inoltrava, mediante PEC del 10/10/2012, richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell’impianto in argomento;
- con la succitata nota si invitava la Società a voler adeguare la documentazione progettuale, anche quella già trasmessa, alla **D.D. n. 1554 del 14/05/2012 della Provincia di Foggia - Servizio Ambiente** che avrebbe escluso da V.I.A. solo **15 aerogeneratori** sugli iniziali 20 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a **49,5 MW**;
- la società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con nota PEC del 07/11/2012, prot. n. 10484 del 08/11/2012, comunicava di aver provveduto al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta. Successivamente l’Istante con la nota prot. n. 1737 del 28/02/2013 comunicava il subentro della società **Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.** nella titolarità dell’iniziativa imprenditoriale;
- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti, effettuata la verifica sulla completezza formale della documentazione tecnico amministrativa, comunicava con nota prot. n. 1632 del 22/02/2013 di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di

assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- con la succitata nota, prot. n. 1632 del 22/02/2013, di comunicazione di Avvio del procedimento, il Servizio chiedeva alla Società di trasmettere, tramite PEC prima della riunione della Conferenza di Servizi, le dichiarazioni attestanti il numero di iscrizione e l'albo di appartenenza di ognuno dei professionisti che avevano sottoscritto la documentazione progettuale, allegata all'istanza, con firma digitale; nonché le integrazioni successive; invitandola al contempo a voler provvedere al deposito di tutta la sopra elencata documentazione sul portale telematico nell'apposita sezione "*Conferenze di Servizi/Da Integrare*". Si portava inoltre a conoscenza degli Enti interessati che, con riferimento alla soluzione di connessione rilasciata da Terna S.p.A. (Cod. Id. 08006358), la stessa prevedeva la costruzione di una nuova S.E. 380/150 kV nel comune di Cerignola; già autorizzata con Determinazione Dirigenziale del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo n. 176 del 29/06/2011. Inoltre, la connessione avrebbe previsto anche la costruzione ed esercizio di una Sotto Stazione Elettrica Utente a 150 kV che la Società avrebbe condiviso con la società Enermac S.r.l., con la quale aveva già sottoscritto apposito accordo di condivisione della suddetta Stazione, nonché del cavidotto a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV;
- la Società, con nota consegnata a mano il 28/02/2013 (acquisita al prot. n. 1737 del 28/02/2013), trasmetteva la documentazione richiesta; e da tale data l'istanza era quindi procedibile;
- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 2209 del 13/03/2013 provvedeva a convocare la **prima riunione** della **Conferenza di Servizi** per il giorno **9 aprile 2013**, aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire le integrazioni richieste dagli Enti intervenuti ovvero che avevano trasmesso formale richiesta di integrazione;
- nel corso della suddetta riunione della Conferenza di Servizi il Proponente ha dichiarato che la potenza complessiva dell'impianto era pari a 51 MW avendo adottato un aerogeneratore di potenza unitaria pari a 3,4 MW;
- la società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., con nota pec del 04/06/2013 (acquisita al prot. n. 4851 del 06/06/2013) comunicava, per conoscenza allo scrivente Servizio Energie rinnovabili e Reti, in riscontro alla nota Terna S.p.A. prot. n. 8635 del 13/09/2013, con cui comunicava che "*... il valore dell'impianto ... non corrisponde al valore di potenza della richiesta in oggetto ...*", la volontà di riservarsi di "*... presentare istanza di V.I.A. per i 5 aerogeneratori che non sono stati esclusi dalla provincia di Foggia e pertanto non intende ridurre la potenza di connessione complessiva pari a 66 MW richiedendo una modifica della stessa connessione fino alla risposta negativa da parte della Provincia di Foggia o fino alla rinuncia di questi 5 aerogeneratori da parte della stessa Società ...*";
- il Servizio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 9958 del 12/12/2013, portava a conoscenza del Proponente che con riferimento alla soluzione di connessione inerente la costruzione di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV da realizzarsi nel comune di Cerignola, autorizzata con D.D. n. 176 del 29/06/2011, il gestore di rete Terna S.p.A. comunicava con nota prot. n. TE/P20120001638 del 02/02/2012 (acquisita al prot. n. 1751 del 24/02/2012) di essere ancora in attesa di ricevere il "*... Contratto per la connessione definitiva ...*", compilato e firmato in duplice copia dalla società Amon Rha 3 S.r.l.;
- la Società istante, con note pec del 15/01/2014 (acquisite rispettivamente al prot. n. 316 del 15/01/2014 e prot. n. 317 del 15/01/2014) provvedeva a trasmettere osservazioni alla nota prot. n. 215 del 09/04/2013 dell'Arpa Puglia - DAP di Foggia e contestualmente la documentazione integrativa richiesta con la nota succitata;
- inoltre, il Proponente con nota pec del 16/04/2014 (acquisita al prot. n. 2530 del 17/04/2014) comunicava di aver "*... avviato approfondimenti e chiarimenti sugli aspetti che hanno portato all'espressione del parere ...*" con la Sezione Assetto del Territorio all'esito dei quali "*... il parere negativo ... su alcuni aerogeneratori potrebbe modificarsi ...*";
- la Società proponente con nota PEC del 17/04/2014 (acquisita al prot. n. 2666 del 29/04/2014) comunicava, al Servizio Energie rinnovabili e Reti di aver provveduto al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it succitato della documentazione integrativa richiesta dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia con la nota

prot. n. 215 del 09/04/2013 (acquisita al prot. n. 3060 del 09/04/2013);

- l'Arpa Puglia - DAP di Foggia in riscontro alla documentazione integrativa acquisita, con nota prot. n. 6417 del 04/02/2014 e nota prot. n. 9703 del 19/02/2014, trasmetteva nuova richiesta di integrazione tecnico documentale;
- la Regione Puglia - Ufficio Energie rinnovabili e Reti tenuto conto delle richieste di integrazioni pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 09/04/2013, nonché delle integrazioni trasmesse dalla Società istante, con **nota prot. n. 1791 del 13/03/2014** provvedeva a convocare una **nuova riunione della Conferenza di Servizi** per il giorno **06 maggio 2014**;
- con la succitata nota prot. n. 1791 del 13/03/2014 di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi, l'Ufficio chiedeva al Gestore di Rete chiarimenti sull'avanzamento dei lavori di realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 kV di Cerignola autorizzata con D.D. n. 176 del 29/06/2011 e per la quale, con nota prot. n. 9958 del 12/12/2013, aveva già chiesto le medesime informazioni; atteso che nella definizione del procedimento in oggetto le opere di connessione, ovvero la S.E. 380/150 kV, costituiscono parte integrante e imprescindibile per l'esito dello stesso;
- in sede di seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 06/05/2014, partecipava la Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il quale faceva proprio il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia in via endoprocedimentale;
- la Società nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi presentava, per mezzo del proprio legale rappresentante, opposizione e proprie osservazioni a quanto dichiarato dal rappresentante del Segretariato Regionale del MiBACT, osservazioni inseguite ulteriormente dettagliate con successiva nota pec del 12/05/2014 (acquisita al prot. n. 2921 del 14/05/2014);
- nel corso della riunione veniva, inoltre, acquisito il parere dell'Arpa Puglia DAP di Foggia, prot. n.25521 del 05/05/2014 (acquisito al prot. n. 2785 del 06/05/2014), con cui a fronte della documentazione integrativa depositata dal Proponente sul portale telematico www.sistema.puglia.it ritenendola non sufficiente confermava la precedente valutazione tecnica negativa;
- il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, pertanto aggiornava la seduta della Conferenza di Servizi stabilendo che il parere sfavorevole da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo - Segretariato regionale, avrebbe determinato un arresto procedimentale in relazione al quale il Servizio si sarebbe riservato di valutare o meno la sussistenza dei presupposti per procedere alla remissione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; in alternativa di uniformarsi al parere negativo sopra richiamato. Il verbale della succitata riunione della Conferenza di Servizi veniva trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 2890 del 13/05/2014;
- alla luce dei pareri acquisiti, il Servizio Energie rinnovabili e Reti, considerato il parere sfavorevole espresso dal Segretariato Regionale per i Beni Culturali nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, più volte citato; della valutazione tecnica negativa espressa dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia; e del parere contrario espresso dal Comune di Ortanova e acquisito durante la prima seduta della Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 4376 del 22/07/2014 comunicava il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. alla realizzazione dell'impianto;
- la Società con nota PEC del 02/08/2014 (acquisita al prot. n. 4623 del 26/08/2014) proponeva proprie osservazioni alla succitata nota di preavviso di Diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. , corredata da ulteriore documentazione, e contestualmente notiziava lo scrivente Ufficio di aver proposto ricorso n. 929/2014, presso il TAR Puglia - Sez. di Bari, avverso la Regione Puglia per l'annullamento del verbale della Conferenza di Servizi del giorno 06/05/2014 nonché del parere espresso dal Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia;
- il Servizio Energie rinnovabili e Reti, in considerazione di quanto sopra esposto, con nota prot. n. 4884 del 09/09/2014 provvedeva a trasmettere all'Arpa Puglia - DAP di Foggia; al Comune di Orta Nova; al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del turismo; alla Provincia di Foggia;

nonché per conoscenza al Servizio Assetto del Territorio che per ultimo aveva inoltrato un ulteriore parere ad integrazione del precedente; le osservazioni e la documentazione inviata dalla Società, invitando gli Enti sopra elencati ad effettuare le verifiche opportune, e riservandosi, di valutare o meno, una volta ricevuti i necessari contributi istruttori, la sussistenza dei presupposti per procedere alla remissione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; in alternativa, in assenza di ulteriori contributi, di conformarsi agli esiti dei pareri rilasciati dai sopracitati Enti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 06/05/2014;

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, in riscontro alla succitata nota prot. n. 4884 del 09/09/2014 del Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 13586 del 10/10/2014 (acquisita al prot. 5572 del 14/10/2014) confermava i contenuti della nota prot. n. 8396 del 19/06/2014 con cui attestava il proprio dissenso alla realizzazione dell'impianto come proposto;
- anche il Comune di Ortanova, con nota prot. n. 18695 del 26/09/2014 (acquisita al prot. n. 5273 del 30/09/2014), alla luce della documentazione trasmessa dalla Società, esprimeva il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto con prescrizioni. Pertanto, atteso che agli atti del procedimento permanevano i pareri sfavorevoli della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia e dell'Arpa Puglia - DAP di Foggia, il **Servizio Energie rinnovabili e Reti**, in applicazione dell'art. 14 quater della L. 241/1990, con **nota prot. n. 5632 del 16/10/2014** ha presentato **istanza di Rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14quater comma 3 della L. n. 241/1990 per le decisioni di merito**;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con **nota prot. n. 12295P-4.8.2.8 del 28/04/2015** (acquisita al prot. n. 1989 del 29/04/2015), ha reso noto che *"... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 aprile 2015, ha deliberato di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 27,20 MW (n. 8 aerogeneratori) sito nel comune di Orta Nova, Località La Ficora (FG), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi ..."*;
- il Servizio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 2065 del 06/05/2015, provvedeva a notificare la succitata Deliberazione del Consiglio dei Ministri; contestualmente portava a conoscenza degli istanti che la nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" da realizzarsi nel comune di Cerignola era sprovvista di un titolo autorizzativo valido; in quanto la Regione Puglia - Sezione Energie rinnovabili, Reti ed efficienza energetica con **D.D. n. 57 del 17/10/2014** avente ad oggetto: *"Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 176 del 29 giugno 2011 relativa l' «Autorizzazione unica di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 14,969 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Cerignola - Società: Cerignola Amon Rha 3 S.r.l con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P.IVA.10868831008»" comprendente anche la suddetta Stazione Elettrica, ne aveva dichiarato la decadenza*;
- alla luce di quanto summenzionato, si chiedeva alla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. di voler comunicare al Servizio Energie rinnovabili e Reti la nuova soluzione di connessione che intendeva adottare ovvero di confermare quella rilasciata da Terna S.p.A. (Cod. Id. 08006358) e quindi di inserire la Stazione 380/150 kV nel proprio procedimento;
- Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. con nota pec del 03/08/2015 (acquisita al prot. n. 3471 del 17/08/2015) confermava che **l'impianto è costituito da**:
 - **n. 8 aerogeneratori** per una potenza elettrica complessiva pari a 27,20 MW;
 - da una **rete di distribuzione MT a 30 kV** in cavo interrato per la interconnessione degli aerogeneratori e per la connessione degli stessi alla cabina di smistamento;
 - di una **cabina di smistamento MT** sita nei pressi del parco eolico stesso;
 - di una **Sottostazione di Trasformazione AT/MT** e raccordo AT interrato a 150 kV di connessione alla

Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di **Cerignola**; che quindi resta la soluzione di connessione più idonea per l'impianto e che ha già ottenuto il benestare tecnico dal Gestore di Rete Terna con la nota prot. n. TRISPA/P20120005447 del 08/10/2012;

- la Società istante con la medesima nota prot. n. 3471 del 17/08/2015, comunicava che il procedimento di autorizzazione unica della nuova S.E. 380/150 kV, è in capo alla società **Enermac S.r.l.**, società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica E/53/2008 - AOT97T6 relativo ad un impianto eolico della potenza di 23,10 MW e delle opere ad esso connesse sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG);
- la Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica ha provveduto a concludere favorevolmente il procedimento inerente la Stazione Elettrica 380/150 kV, con il successivo rilascio della Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27/01/2016;
- la **Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente**, con **nota prot. n. 58726 del 07/09/2015** (acquisita al prot. n. 3719 del 16/09/2015), comunicava che "... *il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1948 del 26/08/2015 ...*" ha **prorogato l'efficacia** del parere di verifica di assoggettabilità a V.I.A., relativo al progetto presentato dalla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., con la D.D. n. 1554 del 14/05/2012 per un periodo di **anni tre e limitatamente agli aerogeneratori 2-3-4-7-8-10-11 e 3**;
- la **Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti** con nota prot. n. 229 del 26 gennaio 2016 ha comunicato agli Enti la **chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo**, con modulo parere del 06/05/2014, rilascia parere contrario e condivide le motivazioni espresse in via endoprocedimentale dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Servizio Energie rinnovabili e Reti, in applicazione dell'art. 14 quater della L. 241/1990, con nota prot. n. 5632 del 16/10/2014 ha presentato istanza di Rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14quater comma 3 della L. n. 241/1990 per le decisioni di merito.

RILEVATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con **nota prot. n. 12295P-4.8.2.8 del 28/04/2015** (acquisita al prot. n. 1989 del 29/04/2015), ha reso noto che "... *il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 aprile 2015, ha deliberato di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 27,20 MW (n. 8 aerogeneratori) sito nel comune di Orta Nova, Località La Ficora (FG), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi ...*".

Pertanto in considerazione di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 12296P-4.8.2.8 del 28/04/2015 si ritiene superato il dissenso espresso dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici**, prot. n. 4704 del 08/04/2013, comunica che "... *con riferimento all'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per il parco La Ficora in oggetto e all'indizione della conferenza di servizi del 09/04/2013, ... questa Soprintendenza non parteciperà ai lavori in programma e che il parere di competenza, in relazione all'esistenza di percorsi tratturali sottoposti a provvedimenti di tutela (Foggia - Ordona - Lavello, Foggia - Ascoli - Lavello e Cervaro - Candela - Sant'Agata) verrà trasmesso in via endoprocedimentale alla Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia competente ai sensi della lettera n, comma 3 dell'art. 17 del D.P.R. n. 233/2007. Si fa, comunque presente che il territorio in esame, a seguito di*

indagini archeologiche promosse nell'ambito dei lavori di realizzazione di ulteriori impianti per la produzione di energia elettrica, ha rivelato un tessuto insediativo di notevole interesse e che prescrizioni di questa Soprintendenza, secondo quanto disposto dalla normativa sull'archeologia preventiva, comporteranno procedure di valutazione del possibile interesse archeologico dei terreni e un'attenta pianificazione delle attività di verifica del rischio archeologico ..".

In riferimento a suddetto parere e a quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 12296P-4.8.2.8 del 28/04/2015, si prescrive alla società Alerion Servizi tecnici e Sviluppo S.r.l. che in fase di redazione del progetto esecutivo provveda a contattare la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e ad integrare la documentazione progettuale con quella prevista dalla normativa sull'archeologia preventiva, coerentemente a quanto previsto dalla normativa in materia, ovvero art. 2 quater del D.L. n. 63/2005 convertito in L. n. 109/2005 e s.m.i..

• **Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata**, prot. n. 4139 del 10/04/2013, rilascia nullaosta provvisorio alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel comune di Ortanova (FG) località "La Ficora" e linea elettrica in MT 30 kV interrata di raccordo tra gli aerogeneratori, la cabina di smistamento/raccolta e la sottostazione di trasformazione AT/MT sita nel comune di Cerignola (solo per la parte in MT) a condizione che:

- la Società provveda al deposito presso questi Uffici, degli elaborati di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi con le linee Tlc che dovranno essere eseguiti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne ;
- prima di eseguire gli scavi per la posa in opera di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata;
- nota prot. n. 10731 del 02/10/2013, in cui preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno della Società del 16/04/2013 (rispetto alla normativa di legge applicabile e delle altre specifiche prescrizioni evidenziate) e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla circolare del Ministero delle Comunicazioni n. 0029455 del 26/11/2003, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto. Rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica. Successivamente procederà a verificare il rispetto, da parte della Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione di impegno ed a rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.;

• **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Napoli**, nota pec del 04/04/2013 (acquisita al prot. n. 2932 del 05/04/2013) cui allega la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, con la quale comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

CONSIDERATO che:

la Società nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, depositava apposita dichiarazione con cui comunicava di aver effettuato la verifica di cui alla circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11/06/2012, prot. n. 11626 e di non aver rilevato alcuna interferenza.

RILEVATO che:

la dichiarazione sopracitata, firmata dal progettista e trasmessa alla sezione U.N.M.I.G territorialmente

competente, coerentemente con quanto previsto dallo stesso Ente, prevede l'espressa condizione di modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

CONSIDERATO infine che:

come previsto dallo stesso U.N.M.I.G., la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione U.N.M.I.G., equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto 1775/1933.

Pertanto si rileva il rilascio del parere favorevole dell'U.N.M.I.G. a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato dei cavidotti nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali**, prot. n. 8063 del 11/05/2014, conferma il parere espresso dalla Società concessionarie Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot. n. 21548 del 25/10/2013, esprimendo parere di massima favorevole all'intervento, alle condizioni esposte in detta missiva e con l'ulteriore condizione che regolamenta l'attraversamento della sede autostradale ai sensi dell'artt. 21, 26 e 27 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Assetto del Territorio**, prot. n. 7720 del 26/05/2014, alla luce delle risultanze istruttorie esposte, valutati i contenuti delle integrazioni trasmesse comunica che con precedente nota prot. n. AOO_145_2828 del 25/02/2014 ha espresso parere parzialmente favorevole per gli aspetti paesaggistici in merito all'impianto proposto assentendo alla realizzazione dei soli aerogeneratori 2, 3, 7, 11, 13. A seguito di approfondimenti operati su richiesta della ditta (cfr. prot. AOO145 - 5356 del 07/04/2014) sugli aspetti che hanno portato all'espressione di detto parere si ritiene di dover confermare il parere negativo per gli aerogeneratori 1, 12, 14, 15, 16, 17, 20, in quanto risultano in contrasto con gli indirizzi di valorizzazione delle peculiarità del sito, il quale si caratterizza per l'importante significatività archeologica e architettonica derivante dalla diffusa presenza di testimonianze della stratificazione insediativa come il Tratturello la Ficora, Masseria la Ficora del Duca, Masseria Pod. la Ficora, Posta della Ficora e relativa strada alberata, nonché per l'alterazione delle visuali percepibili dalla strada a grande fruizione in ingresso ed in uscita dalla Regione, l'autostrada A14, e di poter esprimere parere favorevole, anche per gli aerogeneratori 4, 8, 10 con le seguenti prescrizioni:
 - le trasformazioni previste siano realizzate senza compromettere in alcun modo la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico - culturali;
 - siano effettuate opere di mitigazione sulla cabina di consegna MT con elementi inserendo a ridosso un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone;
 - siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
 - la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante (terra battuta, ghiaio);
 - vengano realizzati ed installati nei punti lungo il limite dei tratturi presenti nell'area di intervento n. 5 cippi in calcare di dimensioni 45x20x100 cm con arrecante rispettivamente le scritte:
 1. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Tratturo Foggia - Ofanto";
 2. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Tratturello Salpitello di Tonti - Trinitapoli";
 3. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Tratturello La Ficora";
 4. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino";
 5. "RT 2014 Parco dei Tratturi della Puglia - Tratturello Carapelle - Stronarella".

Si prescrive, infine, che a fine ciclo di vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti ...);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture tecniche provinciali BA/FG**, prot. n. 32412 del 04/12/2014, con cui trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 914 del 03/11/2014 nella quale rileva che le opere di connessione in progetto interferiscono con i corsi d'acqua: Canale Castello Superiore, Canale La Ficora e Marana Castello. La Marana Castello è un corso d'acqua pubblica iscritta al n. 10 dell'elenco acque pubbliche, con la tratta pubblica stabilita secondo i capisaldi dallo sbocco alla mulattiera che attraversandolo va da Masseria Corleto a Posticchio posta in agro di Ortanova; rilevato ancora che il parco eolico con la realizzazione delle relative linee elettriche ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del R.R. 1/08/2013 n. 17; tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio idrico è tenuto a richiedere il parere all'ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio; rilevato che l'impianto interferisce con i corsi d'acqua Canale Castello Superiore, Canale La Ficora e Marana Castello e che le modalità di attraversamento soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua; verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia; esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto;

• **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri e Contenzioso**, prot. n. 14884 del 20/05/2014, con cui conferma il parere favorevole espresso con propria nota prot. n. 16230 del 16/04/2013, non avendo a tutt'oggi acquisito la documentazione richiesta, favorevole a condizione che:

- sia acquisita preliminarmente la certificazione del comune interessato attestante la conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico comunale, ovvero che si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica con apposizione del vincolo espropriativo per le aree da espropriare;
- a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.Lgs. 327/2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07/06/2011, depositata il 10/06/2011, le indennità da offrire siano stimate rispetto alla Sentenza medesima e non in riferimento al V.A.M. come applicato, allegando all'uopo apposita documentazione a dimostrazione del valore unitario riportato nell'elenco descrittivo;
- l'esproprio di immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione delle torri riguardi solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica;
- le superfici da espropriare e/o asservire e/o occupare temporaneamente dovranno essere indicate nell'elaborato grafico con apposita simbologia e relativa legenda corrispondente a quanto indicato nell'elenco descrittivo;
- le maggiorazioni o indennità aggiuntive siano omesse dall'elenco descrittivo e formare oggetto di complessiva previsione nel quadro economico di progetto;
- in generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesta l'espropriazione e/o asservimento siano limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;
- il piano sia, altresì, corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare al vincolo richiesto (asservimento), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo

alle particelle di si è previsto l'utilizzo parziale.

L'accertamento dell'avvenuto adempimento delle suddette prescrizioni sarà attestato espressamente dal RUP competente, restando inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza dell'adempimento e dell'attestazione medesimi.

Resta inteso, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, come delimitate nel paragrafo precedente, è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.

Resta, altresì, in capo alla Ditta proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

il Comune di Ortanova con nota prot. n. 18695 del 26/09/2014 ha rilasciato il proprio parere, in materia urbanistica e di pianificazione del territorio, favorevole con prescrizioni.

VISTO che:

il Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3925 del 05/10/2015 e prot. n. 4139 del 15/10/2015 comunicava l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai comuni di Ortanova e Cerignola.

CONSIDERATO ancora che:

Il comune di Ortanova ha provveduto all'affissione del summenzionato avviso dal 20/10/2015 al 20/11/2015; analogamente anche il comune di Cerignola ha provveduto all'affissione al proprio Albo pretorio dal 22/10/2015 al 21/11/2015 e dal 23/10/2015 al 22/11/2015. In entrambi i casi senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni.

RILEVATO infine che:

la Società istante con nota pec del 16/05/2016 (acquisita al prot. n. 1916 del 18/05/2016) trasmetteva apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui i tecnici progettisti attestano che il Piano particellare depositato, con nota prot. n. 970 del 16/03/2016 e nota prot. n. 1364 del 13/04/2016, in quadruplica copia rispetta tutte "... le prescrizioni dettate dalla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Espropri così come riportate nella nota prot. n. 16230 del 16/04/2013, nonché della rispondenza del piano particellare d'esproprio a quanto richiesto ...".

Pertanto, non essendo pervenuti agli atti del Servizio Energie rinnovabili e Reti osservazioni e/o opposizioni alla comunicazione di "Avviso di Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"; si ritiene che la documentazione depositata sia utile per i successivi adempimenti di competenza della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Espropri e Contenzioso.

- **Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive**, prot. n. 7028 del 09/05/2013, rilascia nullaosta di massima a soli fini minerari a condizione che la Società, in fase di realizzazione, posizioni gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Sezione Risorse Idriche**, prot. n. 518 del 04/02/2014, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - nelle aree definite dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) di "TUTELA QUANTITATIVA" al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non

potabili;

- si proceda alla verifica della quota di attestazione di eventuali pozzi autorizzati esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, all'atto del rinnovo, fatte salve le specifiche competenze autorizzative;
 - con riferimento alla costruenda stazione elettrica, si evidenzia che qualora siano previsti impianti per il trattamento dei reflui di prima pioggia, gli stessi devono essere realizzati in conformità della normativa vigente con particolare riferimento a quella Regionale (Regolamento Regionale n. 26/2011,, linee guida PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003 e Appendice al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
 - con riferimento alle modalità di superamento delle eventuali interferenze con corsi di acqua, vengano adottate modalità di interventi tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;
- **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Sezione Foreste**, prot. n. 5699 del 08/03/2013, comunica che, eseguita la verifica della vincolistica di merito, le opere in progetto, comprese quelle di connessione, così come mostrato negli elaborati grafici, non ricadono in area assoggettata al vincolo idrogeologico; fatti salvi gli ulteriori adempimenti in caso di varianti ubicative di elementi progettuali dell'impianto testé proposto, di cui dovrà essere data notizia alla scrivente Sezione;
 - **Regione Puglia - ora Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente - Servizio Provinciale Agricoltura Foggia**, prot. n. 27830 del 03/04/2013, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e transito dei mezzi;
 - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
 - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario del suolo;
 - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 - se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 - divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
 - **Autorità di Bacino della Puglia**, prot. n. 5110 del 22/04/2014, conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 2832 del 05/03/2014 a condizione che:
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;
 - nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno due centennale; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
 - per l'intersezione del cavidotto interno con il Canale La Ficora vengano applicate le modalità di risoluzione proposte per le altre intersezioni (TOC) in coerenza con le indicazioni tecniche ivi riportate e tenendo conto delle relative prescrizioni di cui ai punti precedenti.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere

nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 2/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

CONSIDERATO che:

La Società con note acquisite al prot. n. 970 del 16/03/2016 e prot. n. 1364 del 13/04/2016 depositava quadruplica copia del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni dettate nel corso del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., corredato dell'asseverazione del Tecnico Progettista rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

• **Arpa Puglia - DAP di Foggia**, prot. n. 25521 del 05/05/2014, a seguito del ripristino dei due elaborati grafici denominati "Documentazione specialistica 03 e 08", inizialmente non leggibili, questo ufficio ha espresso una valutazione tecnica negativa, confermando la precedente valutazione espressa con la nota prot. n. 9703 del 19/02/2014 con i seguenti rilievi:

1. in riferimento al calcolo della gittata massima, si chiede di specificare le relazioni matematiche utilizzate sia per il caso di distacco dell'intera pala che per il distacco degli ultimi 5 metri, indicando oltre alle formule anche i relativi calcoli matematici elaborando gli stessi al variare dell'angolo di lancio;
2. in riferimento alla valutazione di impatto acustico si riscontra che, la previsione del valore differenziale, durante il periodo notturno, per i recettori individuati dalle sigle 1,3,4,d,f, risulta essere maggiore del valore limite di 3 db(A). Le conclusioni, che rimandano ad una valutazione da effettuare all'interno degli edifici successivamente all'esecuzione dell'intervento, non sono accettabili poiché il rispetto del valore differenziale stimato e richiesto, in fase preventiva, all'esterno dei recettori. Si richiede, quindi, il rispetto del limite differenziale per tutti i recettori individuati anche in periodo notturno e in condizioni di finestre aperte;
3. in riferimento al punto 7 della nota ARPA Puglia 21500, si riscontra che, la società proponente nell'elaborato grafico denominato "TAV A.13 - novembre 2013", riporta le dimensioni della cabina di smistamento MT, lunghezza 17 m, larghezza 4 m, altezza utile 3.40 m completando la stessa secondo quanto richiesto dalla stessa nota sopracitata;
4. in riferimento al punto 10 della nota ARPA Puglia n. 21500 si riscontra che, lo studio sugli impatti cumulativi non risulta completo a quanto richiesto nelle linee guida ARPA Puglia. In particolare nell'elaborato grafico denominato "Tav. P1 - ottobre 2013" si riscontra che la valutazione degli impatti cumulativi viene presentata elaborando solo il criterio 1 riportando all'interno dell'aera di studio i parchi eolici presenti e che tale area risulta generata considerando 50 volte il diametro dell'aerogeneratore contrariamente a quanto riportato nelle linee guida ARPA che si riferiscono all'altezza massima dell'aerogeneratore.

Inoltre, dagli elaborati presentati, si riscontra che l'impatto cumulativo non è stato elaborato rispetto al criterio 2.

Pertanto, ai sensi della Deliberazione G.R. 23 ottobre 2012 n. 2122 e della Delibera del Direttore Generale n 244 del 31/05/2013, di adozione delle "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione di energia eolica - rev. Maggio 2013" pubblicate sul sito istituzionale, anche avendo presentato solamente il criterio 1, e visto che, devono essere rispettati entrambi i criteri, la valutazione sugli impatti cumulativi non rispetta quanto indicato nelle linee guida stesse.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 1554 del 14/05/2012, “... sentito il parere del comitato tecnico V.I.A., ha espresso di non assoggettare alla procedura di V.I.A. ...”, il progetto proposto dalla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. limitatamente a n. 15 aerogeneratori.

RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio con nota prot. n. 2828 del 25/02/2014, e nota prot. n. 7720 del 26/05/2014 rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 2-3-7-11-13-4-8-10 con le prescrizioni ivi riportate.

TENUTO CONTO che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 12295P-4.8.2.8 del 28/04/2015 (acquisita al prot. n. 1989 del 29/04/2015), ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 aprile 2015, ha deliberato di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 27,20 MW (n. 8 aerogeneratori) sito nel comune di Orta Nova, Località La Ficora (FG), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi ...”.

CONSIDERATO ancora che:

il parere reso dall'ARPA Puglia - DAP di Foggia nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 06/05/20104, confermato con la nota prot. n. 25521 del 05/05/2014 acquisita successivamente alla suddetta riunione, e trasmesso con la nota prot. n. 2890 del 13/05/2014 di trasmissione della Copia conforme del verbale, non teneva conto della riduzione del numero degli aerogeneratori operata dalla Società al fine di recepire le valutazioni effettuate dalla Sezione Assetto del Territorio, con le note prot. n. 2828 del 25/02/2014 e nota prot. n. 7720 del 26/05/2014 succitate, sugli effetti che la realizzazione di suddetto impianto avrebbe avuto sul paesaggio circostante in relazione agli impianti già presenti sul medesimo territorio.

RILEVATO infine che:

il D.M. 10/09/2010 “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003” nella Parte IV individua i criteri per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio; che la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con la nota prot. n. 58726 del 07/09/2015 (acquisita al prot. n. 3719 del 16/09/2015) trasmetteva la D.D. n. 1948 del 26/08/2015 con cui “... proroga l’efficacia del parere espresso, relativo al progetto proposto da codesta Società, per la realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto, per un periodo di tre anni limitatamente agli aerogeneratori 2-3-4-7-8-10-11 e 13 ...” con le prescrizioni ivi riportate.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o sfavorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Provincia di Foggia, e della Deliberazione del Consiglio dei Ministri sopra più volte citati, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall’Arpa Puglia - DAP di Foggia.

Resta in capo alla Società l’obbligo del rispetto dei limiti normativi in materia di impatto acustico, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell’impianto e quant’altro inerisca la tutela dell’incolumità pubblica.

• **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, prot. n. 20663 del 16/12/2014, comunica di aver già espresso il parere di competenza con nota prot. n. 17856 del 24/10/2013 ad integrazione del precedente parere espresso in occasione della conferenza di servizi tenutasi il 09/04/2013. Dall’esame della documentazione tecnica depositata sul portale www.sistema.puglia.it sono emerse interferenze degli interventi in progetto solo con lo rete idrografica. Il cavidotto di connessione dell’impianto in progetto alla rete elettrica nazionale attraversa, lungo il suo tracciato, l’alveo di alcuni corsi d’acqua: Canale la Ficora (2 attraversamenti), Canale Castello Superiore e Canale Marano Castello. Si ritiene che le modalità previste per l’attraversamento degli

alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori. Fermo restando tuttavia la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori presso lo Struttura Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia), e di ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte, si prescrive per tutti gli attraversamenti di corsi d'acqua che :

- vengano installate paline segnalatrici della presenza del cavidotto, ancorate al tubo di protezione del cavidotto ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00;
- l'inizio dei lavori di attraversamento degli alvei venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso;
- prima dell'inizio dei lavori venga formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 1/08/2013 n. 17 pubblicato sul BURP n. 109 - Suppl. del 07/08/2013 "*Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia*".

Si precisa infine che l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con la rete idrografica è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- prima della materiale esecuzione dei lavori la Società proponente deve provvedere al picchettamento in sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
 - a conclusione dei lavori vengano consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;
 - la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulla rete idrografica di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
 - la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di esondazione della rete idrografica e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio della rete idrografica anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dagli alvei;
 - la Società proponente si impegna a formalizzare l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 01/08/2013 n. 17 pubblicato sul BURP n. 109 - Suppl. del 07/08/2013 "*Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia*" e a corrispondere i relativi canoni che potranno essere definiti con provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;
- **Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente**, prot. n. 58726 del 07/09/2015, comunica che il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1948 del 26/08/2015, proroga l'efficacia del parere espresso, con D.D. n. 1554 del 14/05/2012, relativo al progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, per un periodo di tre anni limitatamente agli aerogeneratori 2-3-4-7-8-10-11 e 13 con le prescrizioni e limitazioni ivi riportate
 - **Comune di Ortanova - VII Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Agricoltura, SUAP, Ambiente, Ecologia, Energia, Tutela del Territorio**, prot. n. 18695 del 26/09/2014, esprime parere favorevole a condizione che:
 - il cavidotto non rientri in aree vincolate, che le intersezioni vengano eseguite con teleguidata o spingi tubi.Per quanto concerne la stima dei costi di dismissione dell'impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi, si conferma quanto stimato in data 13/05/2014 con nota prot. n. 9837 pari ad un milione di euro oltre IVA ed

eventuali rivalutazioni.

Il parere viene reso in considerazione delle specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 1554 del 14/05/2012, "... sentito il parere del comitato tecnico V.I.A., ha espresso di non assoggettare alla procedura di V.I.A. ...", il progetto proposto dalla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. limitatamente a n. 15 aerogeneratori.

RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio con nota prot. n. 2828 del 25/02/2014, e nota prot. n. 7720 del 26/05/2014 rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 2-3-7-11-13-4-8-10 con le prescrizioni ivi riportate; dette disposizioni regolano anche le modalità di attraversamento della rete tratturale interessata dal progetto in oggetto.

TENUTO CONTO che:

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata con nota prot. n. 20663 del 16/12/2014 ha comunicato di aver già espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni con la nota prot. n. 17856 del 24/10/2013.

Le prescrizioni comunicate dal Consorzio dettano precise indicazioni sulle modalità e i punti in cui sono localizzati gli attraversamenti della rete idrografica oltre che imporre l'accettazione delle condizioni dettate.

Pertanto, alla luce di quanto comunicato dagli Enti preposti alla tutela del paesaggio, e alla gestione e tutela della rete idrografica regionale, si ritiene superata la condizione inerente il percorso del tracciato del cavidotto. Permangono tutte le restanti prescrizioni.

• **Comune di Cerignola - Settore Ambiente**, prot. n. 6733 del 15/03/2013, comunica che al fine di provvedere agli adempimenti di competenza, si richiede all'ing. Izzillo la convocazione ed esame della pratica da parte della locale Commissione per il paesaggio per l'espressione del parere di competenza. L'ing. Mastroserio voglia fornire con cortese urgenza il parere di compatibilità urbanistica dell'intervento.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio con nota prot. n. 2828 del 25/02/2014, e nota prot. n. 7720 del 26/05/2014 rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'impianto in progetto limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 2-3-7-11-13-4-8-10; nonché delle infrastrutture indispensabili con le prescrizioni ivi riportate.

RITENUTO che:

la Società con nota pec del 03/08/2015 (acquisita al prot. n. 3471 del 07/08/2015) comunicava che il procedimento di autorizzazione unica della nuova S.E. 380/150 kV da collegare in etra - esci sulla linea a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" interessante il territorio comunale di Cerignola era in capo alla società Enermac S.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica E/53/2008 - AOT97T6 relativo ad un impianto eolico della potenza di 23,10 MW e delle opere ad esso connesse sito nei Comuni di Orta Nova e Stornarella (FG), località "Tre Confini". Detto procedimento si è concluso favorevolmente con rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 Determinazione Dirigenziale della Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica n. 4 del 27/01/2016.

TENUTO CONTO che:

il Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3925 del 05/10/2015 e prot. n. 4139 del 15/10/2015 comunicava l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai comuni di Ortanova e Cerignola.; e che con particolare riferimento al comune di Cerignola, lo stesso ha provveduto all'affissione al proprio albo Pretorio di suddetto avviso dal 22/10/2015 al 21/11/2015 e dal 23/10/2015 al 22/11/2015 senza comunicare alla scrivente Sezione il deposito di osservazioni e/o opposizioni a suddetta procedura.

Pertanto, si può ritenere superata la necessità di avviare i procedimenti di cui alla nota, del Comune di Cerignola, prot. n. 6733 del 15/03/2013.

- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, prot. n. 5340 del 10/05/2013, rilascia il nulla osta, evidenziando:
 - l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 D:Lgs. 81/2008;
 - detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud**, prot. n. 492 del 05/05/2014, richiama per quanto di interesse il precedente parere favorevole espresso con la nota prot. n. 12215 del 26/03/2013. Tuttavia ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota. In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2209 del 13/03/2013 e nota prot. n. 1791 del 13/03/2014 ha provveduto a convocare due riunioni della Conferenza di Servizi per i giorni 09/04/2013 e 06/05/2014; e che nel corso di suddette riunioni non è mai stato acquisito agli atti del presente procedimento il parere dell'ENAC, riportante le prescrizioni e cautele da adottare per la segnalazione degli ostacoli al volo.

RILEVATO che:

l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015 (acquisita al prot. n. 3318 del 24/04/2015) comunicava, limitatamente ai soli procedimenti di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che "... dal 16/02/2015 sul sito nazionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ai sensi dell'art. 709 cc. 2 del Codice della Navigazione. Ai fini di una semplificazione del procedimento amministrativo, nella nuova procedura è stata introdotta la verifica preliminare che dovrà essere condotta da un tecnico/professionista abilitato secondo le modalità pubblicate sul sito. Dovranno essere inoltrate ad ENAC ed ENAV le sole pratiche che ad esito della verifica preliminare necessitano di effettiva valutazione ...".

Pertanto, la società **Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l.** dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare la verifica preliminare per l'identificazione degli ostacoli al volo, al fine del rispetto della normativa del Codice della Navigazione, dando notizia dell'esito alla Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica.

- **Aeronautica Militare - III Regione Aerea**, prot. n. 23640 del 26/05/2014, esprime parere favorevole del Ministero della Difesa; precisa, inoltre, che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "c". A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di costruzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei

necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società istante, per le quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture

- **Acquedotto Pugliese S.p.A.**, prot. n. 29616 del 20/03/2014, in riferimento alla richiesta di nulla osta per la realizzazione dell'impianto in oggetto si comunica che non sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori;
- **Snam Rete Gas S.p.A.**, modulo parere del 09/04/2013 (acquisito al prot. n. 2669 del 28/03/2013), comunica che nelle aree interessate dal progetto non sono presenti metanodotti;
- **ANAS Puglia S.p.A.**, prot. n. CBA-0009029-P del 31/03/2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente Società, per cui non si emette alcun parere;
- **Autostrade per l'Italia S.p.A.**, prot. n. ASPI/RM/25.10.13/0021548/EU del 25/10/2013, dall'esame della documentazione pervenuta il 25/09 u.s., si rileva che l'impianto in progetto consiste in un parco eolico per la produzione di energia elettrica nella fascia di territorio compresa fra l'autostrada A14 e la linea ferroviaria. L'opera che interessa l'autostrada A14, consiste in un attraversamento interrato inferiore, all'altezza della prog. Km 580+630, dell'elettrodotto di vettoriamento per il trasporto di energia MT alla cabina di smistamento da realizzare. La Relazione descrittiva non riporta tuttavia i particolari dell'elettrodotto in attraversamento autostradale. Si coglie l'occasione per aggiungere che, tra gli elementi indispensabili per esprimere parere tecnico definitivo, è necessario inserire tra gli elaborati cartografici, in corrispondenza del punto di attraversamento autostradale, l'indicazione del limite di proprietà e la posizione della rete di recinzione autostradale. La scrivente Società esprime pertanto parere di massima favorevole all'intervento a condizione che il nuovo cavidotto venga inserito in un tubo di guaina, prolungato per 15 metri da ambedue le parti dell'attraversamento autostradale e che anche i manufatti e gli scavi necessari per l'esecuzione della perforazione teleguidata T.O.C. siano realizzati a distanza non inferiore a m. 15 dal confine autostradale. Si rappresenta inoltre che la Richiedente dovrà formalizzare con la scrivente apposito Atto, soggetto all'approvazione del concedente Ministero Infrastrutture e Trasporti, per la regolamentazione dei rapporti tra le parti ed il riconoscimento delle somme dovute a titolo di canone concessorio, di istruttoria della pratica e di eventuali oneri per assistenza e rallentamento traffico, con l'impegno a rimuovere/spostare, a proprie spese, l'opera oggetto di concessione, per future esigenze autostradali. La Richiedente inoltre dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, idonea polizza fideiussoria, a garanzia delle obbligazioni di carattere permanente e dovrà concordare con ASPI S.p.A. Direzione 8° Tronco di Bari, le modalità e il periodo di esecuzione dei lavori. Si ribadisce comunque che il rilascio del parere definitivo resta subordinato all'autorizzazione della nostra concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Terna Rete Italia S.p.A.**, prot. n. TRISPA/P200140014299 del 16/12/2014, comunica che ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilascia il parere positivo. Vi informiamo infine che il valore della potenza dell'impianto in oggetto non corrisponde al valore di potenza richiesta per la connessione; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP. con nota prot. 14884 del 20/05/2014 a conferma della precedente nota prot. n. 16230 del 16/04/2013 non avendo a tutt'oggi acquisito la documentazione integrativa richiesta, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni sopra riportate; la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. 4139 del 15/10/2015, comunicava, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7

e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Ortanova, al Comune di Cerignola ed alla Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- la Società istante, con nota pec del 16/11/2015 (acquisita al prot. n. 4636 del 17/11/2015), trasmetteva copia dell'avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani "Corriere Oggi" e sul "Corriere del Mezzogiorno", entrambi in data 11 Novembre 2015;
- il Comune di Orta Nova ha attestato di aver provveduto alla pubblicazione del succitato avviso dal giorno 21/10/2015 al giorno 20/11/2015 specificando che non sono pervenute osservazioni da parte delle ditte interessate e/o altri soggetti;
- la Società proponente con nota pec del 27/01/2016 acquisita al prot. n. 273 del 27/01/2016) ha trasmesso l'attestazione di avvenuta pubblicazione dal 23/10/2015 al 23/11/2015 sull'Albo Pretorio del Comune di Cerignola;
- alla data del 03/05/2016, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 03/09/2012, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti è tenuta a prendere atto della Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota, prot. n. 12295P-4.8.2.8 del 28/04/2015 (acquisita al prot. n. 1989 del 29/04/2015), con la quale ha reso noto che "*... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 aprile 2015, ha deliberato di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 27,20 MW (n. 8 aerogeneratori) sito nel comune di Orta Nova, Località La Ficora (FG), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi ...*";
- per quanto sopra riportato, la Regione Puglia - Servizio Energie rinnovabili e Reti, con la nota prot. n. 229 del 26/01/2016 comunicava la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Alerione Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. a dare seguito agli adempimenti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Considerato che:

- successivamente alla nota prot. n. 229 del 26/01/2016 succitata, **il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali**, con nota prot. n. 3067 del 25/02/2016 (acquisita al prot. n. 700 del 26/06/2016) ha "*... segnalato la necessità di esprimere il prescritto parere per le opere che eventualmente ricadono in fascia di rispetto autostradale, segnalando la necessità di acquisire i relativi atti progettuali ...*". **Il Servizio Energie rinnovabili e Reti** con nota prot. n. 842 del 09/03/2016, indirizzata anche alla Società Autostrade S.p.A. e alla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l., ha riscontrato a quanto rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale

- per la Vigilanza sulle concessioni Autostradali, chiarendo che con la più volte citata nota prot. n. 229 del 26/01/2016 si è provveduto anche a ricostruire puntualmente tutte le fasi del procedimento, elencando anche i pareri ovvero le note pervenute e acquisite agli atti dello stesso; le stesse sono state allegare al verbale delle due riunioni della Conferenza di Servizi, celebratesi nei giorni 09/04/2013 e 06/05/2014, e trasmesse in copia conforme con le note prot. n. 3172 del 11/04/2013 e prot. n. 2890 del 13/05/2014; pertanto il Proponente era perfettamente a conoscenza delle prescrizioni dettate non solo dal Ministero ma anche dall'Ente gestore ovvero la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. che, con la nota prot. n. 21548 del 25/10/2013 (acquisita al prot. n. 8668 del 07/11/2013), ha rilasciato un parere di massima favorevole alla realizzazione dell'impianto seppur con prescrizioni. Inoltre, per quanto concerne le modalità con cui codesto spettabile Ministero avrebbe potuto acquisire la documentazione progettuale, si fa rilevare come lo scrivente Servizio, ha sempre tenuto a specificare in tutte le comunicazioni prodotte, che con D.G.R. 3029/2010 la Regione Puglia ha recepito le linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 attivando, al contempo, la procedura telematica di cui al portale www.sistema.puglia.it. Nella parte, del portale, rivolta ai procedimenti di Autorizzazione Unica è stata creata una sezione dedicata all'accreditamento degli Enti ritenuti titolati al rilascio del parere ovvero nulla osta di competenza; pertanto il Ministero avrebbe dovuto procedere con la registrazione di un proprio rappresentante appositamente delegato, come peraltro previsto all'art. 14 ter comma 6 della L. 241/1990 e s.m.i., al quale sarebbe spettato il compito di intervenire alla riunione della Conferenza di Servizi. Peraltro codesto spettabile Ministero è stato ritualmente e puntualmente oggetto di apposite convocazioni in Conferenza di Servizi (note prot. n. 2209 del 13/03/2013 e prot. n. 1791 del 13/03/2014); in suddette note di convocazione erano chiaramente esplicitate le modalità con le quali era consultabile ed acquisibile la documentazione progettuale; invitando in ultimo il Ministero a voler provvedere all'accreditamento di un proprio rappresentante sul portale telematico www.sistema.puglia.it al fine di evitare futuri disguidi nell'acquisizione di pareri e/o nullaosta di propria competenza;
- la Società con nota pec del 26/04/2016 (acquisita al prot. n. 1575 del 27/04/2016) ha provveduto a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali la documentazione già trasmessa agli uffici della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. *"... cui è seguito il nulla osta prot. n. 0008668 del 07/11/2013, anch'esso allegato ..."* alla succitata nota;
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, con nota prot. n. 8063 del 11/05/2016 (acquisita al prot. n. 1828 del 11/05/2016) in riscontro alla nota prot. n. 842 del 09/03/2016 del Servizio Energie rinnovabili e Reti, comunicava che a seguito dell'acquisizione degli elaborati progettuali trasmessi dalla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. in data 26/04/2016, e sopra citati, ha confermato il parere espresso dalla Società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. con le prescrizioni elencate in precedenza;
 - la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 970 del 16/03/2016 trasmetteva:
 - n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
 - una asseverazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal progettista di conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del rappresentante legale della Società con cui si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 km dall'area edificabile dei centri urbani;
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il tecnico abilitato attesta che in nessuna area dell'impianto vi sia presenza di ulivi dichiarati "monumentali";
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DCO, DOP;

- dichiarazione di Atto Notorio del Legale Rappresentante di permanenza dei requisiti in fase di AU;
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- con successiva nota consegnata a mano acquisita al prot. n. 1364 del 13/04/2016 la Società ha provveduto al deposito di una ulteriore copia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 8 aerogeneratori della potenza elettrica di 27,20 MW, ubicato nel Comune di Ortanova (FG) – località "La Ficora" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM WGS 84 Fuso 33 N	
	X	Y
2	2586656	4578174
3	2587140	4577983
4	2586885	4577139
7	2586715	4576714
8	2586067	4576441
10	2587155	4576113
11	2587479	4576435
13	2587891	4576151

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 08006358) costituite da:
 - una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Cerignola (FG);
 - una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" (autorizzata con determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2016);
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico;
 - in data 05/04/2016 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 12/04/2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 018389;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso

di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n.23 del 31 Maggio 2016 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili e Reti Dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore arch. Brigitta Ieva agli atti della Sezione, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 15/04/2016 dalla società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l..

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri della seduta del 21/04/2015, notificata con nota prot.

n. 12295P-4.8.2.8 del 28/04/2015, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l con sede legale in Milano (MI), alla Viale Majno, 17 – P.IVA e C.F. 07933580966- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 8 aerogeneratori della potenza elettrica di 27,20 MW, ubicato nel Comune di Ortanova (FG) – località "La Ficora" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM WGS 84 Fuso 33 N	
	X	Y
2	2586656	4578174
3	2587140	4577983
4	2586885	4577139
7	2586715	4576714
8	2586067	4576441
10	2587155	4576113
11	2587479	4576435
13	2587891	4576151

- delle opere connesse (Codice Rintracciabilità - 08006358) costituite da:
 - una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Cerignola (FG);
 - una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 kV "Bari Ovest - Foggia" (autorizzata con determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2016);
 - delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1554 del 14/05/2012 come prorogata dalla D.D. n. 1948 del 26/08/2016, e nell'allegato A della medesima.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia o del gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47

del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui

all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Servizio Energie rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 38 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
F.to Giuseppe RUBINO